

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del d.lg. 231/2001



SOMMARIO

Sommario.....	3
GLOSSARIO	7
ADOZIONE	8
PARTE GENERALE.....	9
Il decreto legislativo 231/2001	9
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.	9
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.....	9
Il MOG quale condizione esimente della responsabilità dell'ente	14
I destinatari	15
gli autori del reato e La responsabilità dell'Ente.....	16
I criteri di imputazione soggettiva	16
I reati per i quali il decreto 231/2001 prevede l'assoggettabilità della persona giuridica	17
Le sanzioni	17
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	19
Che cosa è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	19
Il Codice Etico	21
L'Organismo di Vigilanza	21
Funzioni dell'odv	22
I Flussi Informativi	23
Le Disposizioni disciplinari	23
Segnalazione di sospetti - whistleblowing	25
Le Linee Guida per la costruzione dei MOG di Confindustria Cisambiente	26
ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	27
La società	27
Governance di Erica	28
Il personale e l'organigramma.....	29
Il CCNL applicato	29
Il responsabile tecnico e albo gestori ambientali	29
L'RSPP	30
Il Responsabile IT	30
Il gestionale ERP	30
Il software per la gestione dei rifiuti.....	30
Attività prevalente esercitata dall'impresa	30
Certificazioni di qualità	30
Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	31
Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello adottato da ERICA	32

Fasi della predisposizione	32
Clausole contrattuali	33
Verifiche periodiche del funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali.....	33
Modalità di modifica, integrazione e aggiornamento del Modello	33
Presidio delle attività a rischio	34
Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello	35
Gestione del flusso informativo.....	35
Reati presupposto	36
Scheda di mappatura dei rischi 231.....	37
PARTE SPECIALE	39
La rappresentanza della società in giudizio	40
I reati del decreto.....	40
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	40
Art. 24	42
Art. 25	44
Art. 25- <i>decies</i>	48
Analisi dei rischi – Calcolo dell'indice di rischio	48
Aree a rischio	51
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	52
Divieti	53
Reati societari e contro l'industria e il commercio	53
Art. 25 <i>ter</i>	53
Art. 25 <i>bis</i> 1	59
Analisi dei rischi – Calcolo dell'indice di rischio	62
Aree a rischio.....	65
Principi generali di COMPORTAMENTO E attività di prevenzione	65
Divieti	66
Reati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	68
Art. 25 <i>septies</i>.....	68
Analisi dei rischi – Calcolo dell'indice di rischio	70
I Documenti di Valutazione dei Rischi ex d.lg. 81/08 – DVR	71
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro ex art. 30 D.lg. 81/2008.....	71
Aree a rischio.....	73
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	73
La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza	74
Il Datore di Lavoro (DDL).....	74
il sistema delle deleghe ex art.16 D.LG. 81/2008	76
I Preposti ex art. 19 D.LG. 81/2008	77
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	79

Il Medico competente	79
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	80
Gli Addetti al primo soccorso (APS)	80
Gli Addetti alla Prevenzione Incendi (API)	80
Reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare	81
Art. 25- <i>duodecies</i>	81
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	83
Aree a rischio.....	83
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	84
Divieti	84
Reati di razzismo e xenofobia	85
Art. 25 <i>terdecies</i>	85
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	86
Aree a rischio.....	86
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	87
Divieti	87
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	88
Art. 25- <i>octies</i>	88
Art. 25- <i>octies</i> .1.....	90
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	94
Aree a rischio.....	95
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	95
Divieti	96
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	96
Aree di rischio.....	97
principi generali di comportamento e attività di prevenzione	97
Divieti	98
Reati tributari.....	99
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i>	99
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	102
Aree a rischio.....	103
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	103
Divieti	104
Reati di criminalità organizzata	105
Art. 24- <i>ter</i>	105
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	108
Aree a rischio.....	108
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	109
Divieti	109

Delitti informatici.....	110
Art. 24-bis.	110
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	114
Aree a rischio.....	116
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	117
Divieti	118
Reati ambientali.....	119
Art. 25 <i>undecies</i>	119
Analisi dei rischi – Calcolo dell’indice di rischio	146
Aree a rischio.....	148
Principi generali di comportamento e attività di prevenzione	149
Divieti	149
Altre fattispecie correlate.....	150
Art. 25 <i>sexiesdecies</i>	150
Art. 25 <i>octies</i> .2	153

GLOSSARIO

decreto legislativo 231/2001	decreto
decreto legislativo 231/2001	231
modello di organizzazione, gestione e controllo	modello
ERICA s.r.l.	società
decreto legislativo	d.lgs.
decreto legge	d.l.
legge	l.
costituzione	Cost.
Codice civile	c.c.
Codice penale	c.p.
articolo	art.
comma	co.
organismo di vigilanza	OdV
responsabile del servizio di prevenzione e protezione	RSPP
contratto collettivo nazionale del lavoro	CCNL
camera di commercio	CCIAA
documenti di valutazione dei rischi ex d.lg. 81/08	DVR
manuale del sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro	SSL
datore di lavoro	DDL
addetti al servizio di prevenzione e protezione	ASPP
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	RLS
addetti al primo soccorso	APS
addetti alla prevenzione incendi	API

ADOZIONE

Approvato dal consiglio di amministrazione con decisione del 08/10/2024.

Revisione e aggiornamento approvati con decisione del 30/03/2026 di cui si riporta estratto grafico:

Erica S.R.L.

Sede legale: 20873 Cavenago Di Brianza (MB), Via Piave n. 23 / 25
Numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza
Lodi e codice fiscale 02106220961, Capitale Sociale Euro 99.000 i.v.

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2026

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 10.00, si è riunito, presso la sede legale in Cavenago Di Brianza (MB), Via Piave n. 23 / 25, il Consiglio di Amministrazione di Erica S.R.L., per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina Amministratore Delegato;
- 2) conferimento poteri agli Amministratori;
- 3) aggiornamento del modello di gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Isabella Stilo (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Fabiana Stilo (Consigliere di Amministrazione);
- Andrea Matteo Gelpi (Consigliere di Amministrazione).

Assume la presidenza la Sig.ra Isabella Stilo che invita a fungere da segretario il Sig. Andrea Matteo Gelpi che accetta.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio si riunisce per la prima volta a seguito della nomina intervenuta in data 30 marzo e della formale accettazione della carica, avvenuta in data odierna mediante comunicazione acquisita agli atti della Società.

Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'Ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente rileva la presenza in proprio dell'intero organo amministrativo dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sui punti sopra indicati.

1) Nomina Amministratore Delegato

- a) emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, riceverle, addivenire a ricognizione e liquidazione di conti presso e con chiunque, esigere somme, comunque dovute alla Società, rilasciandone quietanza, spiccare tratte sulla clientela fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 100.000;
- b) effettuare qualsivoglia operazione a debito e/o atto di disposizione in genere sui conti correnti della società presso Istituti di Credito e Uffici Postali fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 100.000;
- c) concludere qualsivoglia genere di contratto di appalto (sia in qualità di appaltante, sia in qualità di appaltatore) sia con enti pubblici, sia con enti privati, e / o di contratto di compravendita di beni mobili, e / o contratto di servizi fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 100.000

3) Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle modifiche apportate al Modello di Organizzazione 231 in conformità dell'aggiornamento delle ultime linee guida di ANAC dal novembre 2025;

4) Varie ed eventuali

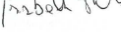
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Andrea Matteo Gelpi)



Il Presidente

(Isabella Stilo)



In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva l'opportunità di designare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Soci della Società in data 30 marzo 2026, un Amministratore Delegato della Società; i Consiglieri di Amministrazione propongono di nominare quale Amministratore Delegato della Società, per l'esercizio in corso e per i successivi due esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028), il Sig. Andrea Matteo Gelpi, che dichiara di accettare la carica proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione in merito, con consenso espresso mediante alzata di mano, all'unanimità

delibera

di nominare Amministratore Delegato della società il Consigliere di Amministrazione Sig. Andrea Matteo Gelpi, nato a Ponte S. Pietro (BG) il 4 febbraio 1979, codice fiscale GLPNRM79B04G856M, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale.

2) Conferimento poteri agli amministratori

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Isabella Stilo, formula una proposta di attribuzione di poteri. Detta proposta forma oggetto di accurata discussione tra i presenti, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, mediante consenso espresso mediante alzata di mano, all'unanimità

delibera

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Isabella Stilo (STLSLL76E48L682G), i seguenti poteri da esercitarsi a firma libera e disgiunta:

Poteri area finanza / credito / lavoro / acquisti / fiscale

- a) aprire c/c bancari attivi presso qualsiasi Istituto di Credito;
- b) richiedere affidamenti bancari e finanziari da utilizzare nelle forme ritenute più convenienti per la Società, aprire c / c bancari affidati presso qualsiasi Istituto di Credito, senza limiti di importo;
- c) concludere, modificare, risolvere contratti di leasing (sia mobiliare, sia immobiliare) o di factoring, senza limiti di importo;

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300.

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, con l'intento di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche con determinati ruoli e/o caratteristiche. Le origini di tale disciplina si ritrovano nella situazione di rischio attribuibile alla relazione che intercorre tra l'Ente e le persone fisiche che gestiscono o controllano l'attività dell'Ente stesso.

L'art. 1 co. 1 d.lg. 231/2001 stabilisce, infatti, che «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

La responsabilità amministrativa degli Enti in dipendenza dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio si riduce all'imputazione all'ente di tale reato, per la precisione, del fatto costituente reato: infatti, tale responsabilità sussiste anche quando l'autore non è stato individuato o non è imputabile.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost.: «la responsabilità penale è personale», sicché definire come penale la responsabilità da reato degli enti avrebbe potuto creare non pochi problemi di approvazione del testo del Decreto, per contrasto con norme costituzionali. Senonché, il legislatore italiano ha superato tale problema attraverso l'individuazione della c.d. colpa dell'organizzazione basata sul difetto organizzativo ovvero sulla mancata adozione o attuazione dei modelli organizzativi, adeguandosi all'interpretazione dell'art. 27 co. 1 Cost. della responsabilità per colpa fatta propria dalla Corte costituzionale (cfr. sent. nn. 364/1988 e 1085/1988).

Si tratta, dunque, di una responsabilità "autonoma" che potrà essere esclusa qualora l'Ente, in conformità alle norme prescritte dal Decreto, si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, di un Organismo di vigilanza e, in generale, di un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati.

Nel corso degli anni gli atti aventi forza di legge sono intervenuti sui reati presupposto della 231 e sui relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente

(Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)

- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura , l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.215 del 17 dicembre 2021** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per

esigenze indifferibili” riscrivendo l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l’Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l’irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportato modifiche al Codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, i “Delitti contro la personalità individuale” e “Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022** “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l’Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

La stessa legge ha interessato l’Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.
- **Decreto 3 febbraio 2023** “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365.
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter Reati societari.
- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” ha interessato l’Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l’Art.12 e l’Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-bis “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto.
- **Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle

disposizioni normative nazionali” va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231)

- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l’Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l’Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l’Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell’Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L’Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” e al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L’Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l’Art.255 del D.Lgs 125/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l’innalzamento dell’ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale).
- **Legge n. 90 del 28 giugno 2024** “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (anche nota come “Legge sulla Cybersicurezza”) in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici. Modifica il contenuto dell’articolo 24-bis relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste all’interno del suo comma 1, introduce il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta sempre dalla Legge sulla Cybersicurezza – legata all’estorsione informatica di cui all’articolo 629, comma 3, del Codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l’applicazione delle sanzioni interdittive. Modifica il comma 2 dell’articolo 24-bis, relativo alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici e telematici”) e 615-quinquies (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”) del codice penale, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote. Sostituisce tra i reati presupposto il riferimento all’articolo 615-quinquies c.p. (abrogato) con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all’articolo 635-quater.1.

- **Legge n.112 dell'8 agosto 2024** che modifica il testo dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili, anche denominato "Peculato per distrazione"), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
- **Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio")**, recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", abroga, all'art.1, il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del Codice penale e modifica l'art. 346-bis c.p. che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024** recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" che ha modificato il testo dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando).
- **Legge del 9 dicembre 2024, di conversione del Decreto-Legge n. 145/2024**, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, ha modificato il testo dell'art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e il testo dell'art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).
- **Legge del 9 giugno 2025, n. 80**, di conversione del Decreto-Legge n. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario introducendo testo art. 270-quinquies c.p. sulla detenzione e di materiale con finalità di terrorismo, modificando l'art. 435 c.p. sulla fabbricazione o la detenzione di materiali esplodenti con riferimento ai reati con finalità di terrorismo o eversione.
- **D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025** recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, modificando l'art. 88 del D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 sul Contrabbando.
- **Legge del 6 giugno 2025, n. 82**, recante modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, che ha introdotto come reato presupposto l'art. 25-undecies "Delitti contro gli animali", tra i quali "Uccisione di animali", "Maltrattamento di animali", "Spettacoli o manifestazioni vietati", "Divieto di combattimento tra animali", "Uccisione o maltrattamento di animali altrui".
- **Decreto-Legge dell'8 agosto 2025, n. 116**, recante disposizioni urgenti per il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, che ha modificato i reati ambientali.
- **Legge del 23 settembre 2025, n. 132**, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale che ha introdotto modifiche in ambito di aggrigtaggio e manipolazione del mercato.
- **Legge del 03 ottobre 2025, n. 147** (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116) recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con cui viene introdotto il nuovo **Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea"**, che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal Codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):

- . l'Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)
- . l'Art. 275-ter (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'UE)
- . l'Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)
- . l'Art. 275-quinques (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)
- . l'Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti)
- . l'Art. 275-septies (Circostanze attenuanti)
- . l'Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)
- . l'Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)
- . l'Art. 275-decies (Giurisdizione)

Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una "Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**" con l'introduzione all'**Art. 12 del comma 1-bis** che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi che impattano sul D.Lgs.n.231/01 sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale.

Occorre, pertanto, una revisione organica del Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza deve essere parte diligente nel segnalare all'Organo Amministrativo tale necessità.

IL MOG QUALE CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
5. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

1. L'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
3. I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria Cisambiente, ossia la associazione di categoria di Confindustria per le imprese impegnate nel settore ambientale, ha approfondito specifiche linee guida per le problematiche di questo delicato settore.

Le indicazioni organizzative sono tese a rappresentare tutte le possibili aree di rischio nel panorama delle diverse fattispecie di reato, individuando le metodologie di controllo e segnalando le aree di rischio.

Le linee sono elaborate dal dott. Gabriele Zito con il supporto del gruppo di lavoro, composto dallo studio KFD (di cui il dott. Zito è fondatore), da Asso Compliance e da IAS Register, sottoposto al procedimento di controllo ex artt. 5 e ss. D.M. Giustizia 26.06.2003 n. 201, ed è stato approvato il 25.10.2021 con provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni (028.001-1(2021)IC).

I DESTINATARI

Nello specifico, l'art. 1 co. 2, d.lg. 231/2001 stabilisce che le disposizioni ivi presenti si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre il comma 3 stabilisce che esse non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sul punto, con specifico riferimento a ERICA s.r.l., è d'uopo considerare che la funzione di pubblico interesse svolta dalla società non ne determina l'esclusione dal novero dei destinatari della normativa.

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

GLI AUTORI DEL REATO E LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 5 d.lg. 231/2001 individua i casi di responsabilità dell'Ente che sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti apicali");
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti sottoposti").

L'ente, al contrario, non è responsabile per i reati commessi da tali soggetti quando costoro abbiano agito nell'interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che il criterio dell'interesse "esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo", mentre il criterio del vantaggio racchiude "una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (Cass. Pen. S.U., sent. n. 38343 del 18.09.2014, anche nota come sentenza Thyssenkrupp). Si precisa che entrambi i criteri devono essere valutati in senso ampio: non devono essere riferiti esclusivamente a vantaggi o interessi di natura patrimoniale, ma interpretati e valutati come utilità di varia natura.

Tra i soggetti apicali, a prescindere dall'eventuale nomina formale, rientrano tutti coloro che svolgono mansioni o funzioni tipiche di chi amministra o gestisce l'ente, restando invece esclusi coloro i quali esercitano funzioni di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Vi rientrano, dunque, anche i c.d. amministratori di fatto.

Tra i soggetti sottoposti rientrano quelli soggetti alla direzione e coordinamento di un soggetto apicale, non rilevando necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: fornitori, consulenti, collaboratori esterni etc.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 contengono specifiche forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in ordine ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso da soggetti apicali o sottoposti. Al riguardo assume una funzione essenziale l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che, se efficacemente adottato, esonera l'ente da ogni conseguenza di tipo penale.

In ogni caso, è prevista la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato commesso.

I REATI PER I QUALI IL DECRETO 231/2001 PREVEDE L'ASSOGGETTABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

In primis, è d'uopo considerare come i reati per i quali il decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti costituiscono un *numerus clausus*, ossia, un elenco tassativamente previsto dalla legge.

In seconda battuta, è particolarmente rilevante tenere nella massima considerazione la circostanza che tale elenco è puntualmente aggiornato dal legislatore, sicché, è di primaria importanza l'aggiornamento costante di tutte le misure volte a tutelare la società.

Infatti, inizialmente le fattispecie previste erano piuttosto limitate e basate sull'elemento soggettivo del dolo, mentre, una serie di interventi normativi hanno ormai esteso l'ambito di applicazione a un numero di c.d. reati presupposto piuttosto elevato.

Il d.lg. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente, richiamando fattispecie di diritto penale tributario, ma anche reati in danno alla PA e viene prevista la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

Si tratta dell'evoluzione di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371) per la «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale», con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le c.d. gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di euro.

Infine, il d.lg. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al Codice penale che l'introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel d.lg. 231/01.

LE SANZIONI

Ai sensi dell'art. 9 del decreto, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

A loro volta, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non esiste distinzione, a livello edittale, tra sanzioni applicabili ai soggetti apicali e sanzioni applicabili ai sottoposti.

Il criterio di applicazione delle sanzioni pecuniarie è decisamente innovativo. L'art. 10 co. 2 del decreto stabilisce infatti che «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille». È così garantita un'applicazione della pena rapportata non solo alla gravità del reato e all'intensità dell'elemento soggettivo, ma anche alle dimensioni dell'ente e all'esistenza di eventuali condotte riparatorie. La sanzione pecuniaria appare, dunque, personalizzata rispetto all'ente cui viene inflitta, anche in considerazione del fatto che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La legge stabilisce, altresì, che l'importo di ciascuna quota non può essere inferiore a € 258,00 e non può essere superiore a € 1.549,00.

Il criterio applicativo delle sanzioni interdittive si basa sulla gravità del fatto, sul grado di responsabilità dell'ente e sull'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Esse si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle condizioni indicate dall'art. 13, ovvero nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, nonché in caso di reiterazione del reato.

La durata delle sanzioni interdittive varia, sino alla possibilità di un'applicazione in via definitiva di alcune di esse al ricorrere di determinate condizioni (cfr. art. 16 d.lg 231/2001), es. in caso di recidiva.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CHE COSA È IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello organizzativo consiste in un insieme di regole funzionali alla gestione di attività sensibili al fine di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte sia dei soggetti apicali sia dei soggetti sottoposti.

Pertanto, l'Ente avrà l'onere di dimostrare l'adozione e l'attuazione efficace del Modello organizzativo in grado di prevenire i reati presupposto, circoscrivendo così la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali
- Consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati dalla società nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- Mappa delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio
- Analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (vedi punto 4)
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito a componenti esterni all'azienda
- Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo
- Attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- Definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post)

Si rileva, a ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI/PdR 125:2022**

Sono parte integrante del Modello 231

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.lg. n. 231/01 e integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

Ulteriore requisito di idoneità del Modello è la predisposizione di uno o più canali che permettano di rilevare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (c.d. *whistleblowing*). Tali canali devono garantire la riservatezza e la confidenzialità dell'informazione nonché della identità del segnalante, il quale dovrà altresì essere tutelato da eventuali possibili ritorsioni.

L'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'organo amministrativo e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente e a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita sul sito aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche e integrazioni sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari.

La società predispone periodicamente e con cadenza almeno biennale un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è approvato dal consiglio di amministrazione definisce e contiene i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dalla società, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia una diversa portata rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- Il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “**deontologia aziendale**” che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'articolo 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, analizzandone l'applicazione e verificandone il corretto funzionamento.

ERICA ha stabilito che l'Organismo di Vigilanza sarà composto con struttura monocratica affidata a professionista terzo e indipendente.

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità “amministrativa” dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **Autonomia e indipendenza**: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff con il vertice operativo aziendale e con l'Organo amministrativo;
- **Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali**: i componenti del suddetto organo (nel caso di Erica s.r.l. trattasi di organo monocratico) devono avere conoscenze specifiche in

relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;

- **Continuità di azione**, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

FUNZIONI DELL'ODV

In base a quanto emerge dal testo del D.Lgs.n.231/01, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre a un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di aggiornamento dei modelli sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia a eventuali mutamenti della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato - come già ricordato - dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti, promuovendo, qualora necessario, l'aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- Assicurarci i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.n.231/01;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo amministrativo e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

I FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi contengono specifiche e dettagliate informazioni necessarie al monitoraggio del rischio di commissione di reati rilevanti.

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, per esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

LE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un **adeguato apparato sanzionatorio**, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che **l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale**: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai

fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro **proporzionalità rispetto alla violazione rilevata**, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione;
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- Eventuale recidiva.

MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo amministrativo, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'organo amministrativo.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale
- Ammonizione scritta
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- Licenziamento senza preavviso

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge
- Alle mansioni del lavoratore
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs.n.231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs.n.231/2001.

SEGNALAZIONE DI SOSPETTI - WHISTLEBLOWING

Il provvedimento Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" è gestito nella procedura di controllo interno **"Segnalazione di sospetti-Whistleblowing"**.

Nelle proprie Linee Guida, ANAC afferma che *"nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Ciò, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all'Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ai comitati etici (...)"*.

Per le violazioni denunciate attraverso un canale di segnalazione esterna il gestore unico è l'ANAC.

(ANAC, Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, Anac ha approvato le Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, prevedendo che:

«La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale e, dunque, gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Il canale interno di segnalazione deve essere facilmente accessibile da parte di tutti gli aventi diritto (ad es. anche dai consulenti e dagli altri soggetti diversi dai dipendenti).

L'atto organizzativo/MOG 231 disciplina le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni, ivi incluse quelle inerenti alle segnalazioni orali».

Sulla tipologia di canale interno, le linee guida indicano che:

«La preferenza per le piattaforme informatiche si giustifica in virtù del fatto che, attraverso tali strumenti software, è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un maggiore livello di protezione dei dati personali tanto nella fase di acquisizione delle segnalazioni quanto in quella di gestione delle stesse. D'altra parte, le piattaforme, adeguatamente progettate e configurate, assicurano di cifrare i dati a riposo e di mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante. [...] Ferma restando la preferenza per le procedure informatizzate, quale che sia lo strumento adottato per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, la scelta dello stesso deve essere effettuata alla luce delle caratteristiche del contesto organizzativo di riferimento, assicurando, in ogni caso, un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati e adottando scelte conformi ai principi della "protezione dei dati fin dalla progettazione" e della "protezione per impostazione predefinita"».

Erica s.r.l. ha inteso adottare, quale canale interno per le segnalazioni, un indirizzo e-mail gestito esclusivamente dall'ODV, inaccessibile a soggetti interni all'organizzazione aziendale né a partners o consulenti esterni, al fine di garantire l'anonimato delle segnalazioni e tutelare il segnalante da eventuali condotte ritorsive.

LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MOG DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE

Ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto, «I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Confindustria Cisambiente, ossia la associazione di categoria di Confindustria per le imprese impegnate nel settore ambientale, ha approfondito specifiche linee guida per le problematiche di questo delicato settore.

Le indicazioni organizzative sono tese a rappresentare tutte le possibili aree di rischio nel panorama delle diverse fattispecie di reato, individuando le metodologie di controllo e segnalando le aree di rischio.

ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

LA SOCIETÀ

ERICA S.R.L. è una società a responsabilità limitata, costituita il 14 dicembre 1990 impegnata nel settore ambientale.

In particolare, così come descritto nel registro delle imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, si occupa di autotrasporto di merci per conto terzi sul territorio nazionale e internazionale; della raccolta, dello spazzamento, del trasporto, del pretrattamento, dello stoccaggio sia di rifiuti che di residui; del coordinamento e della gestione di tutti i servizi, connessi allo smaltimento dei rifiuti e dei residui e del mantenimento dell'igiene ambientale, della profilassi ecologica e del risparmio energetico in genere, delle bonifiche, della derattizzazione, della disinfezione e della sterilizzazione, della progettazione, della costruzione e della gestione di impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo di rifiuti e residui.

Si occupa altresì della sperimentazione, delle ricerche e della cessione di know-how, di macchine e impianti per il settore ecologico e per il risparmio energetico in genere, gestendo laboratori di analisi, centri di elaborazione dati nei settori connessi all'attività di servizi ecologici di recupero in genere, dando assistenza tecnica e gestionale sia alle imprese che agli enti pubblici in genere.

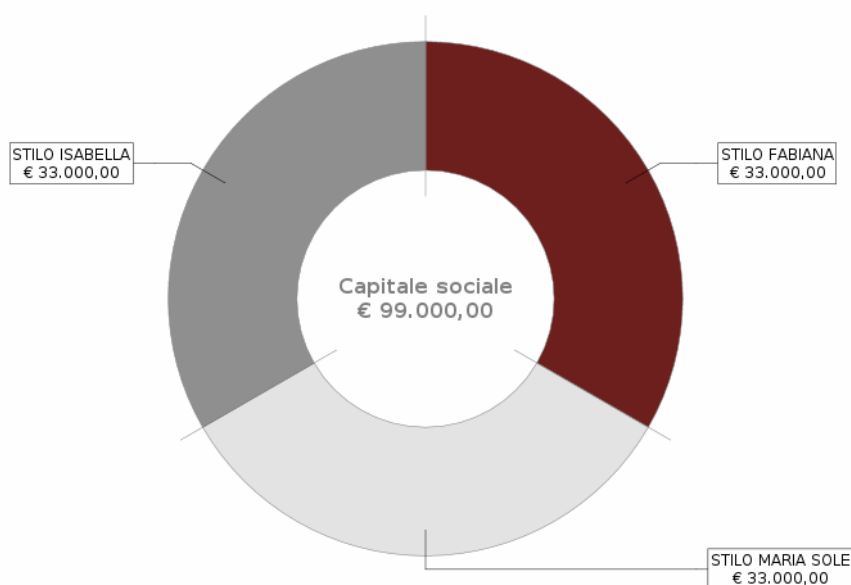
Sono altresì svolte attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, demolizione, ricostruzione di beni immobili civili, commerciali e industriali in genere, nonché terreni, sicché si occupa dell'amministrazione e della gestione di immobili di proprietà sociale e non; del commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche tramite internet, di oggettistica, complementi d'arredo e in genere beni mobili con espressa esclusione di generi alimentari.

La società dal 2024 redige il bilancio di sostenibilità prendendo come riferimento – complessivo ma non esclusivo – gli VSME ESRS (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), gli standard volontari sviluppati da EFRAG per le PMI non quotate, pubblicati il 17 dicembre 2024.

GOVERNANCE DI ERICA

Gli organi societari di ERICA sono composti da:

- L' **Assemblea dei Soci** di cui fanno parte Stilo Fabiana, Stilo Maria Sole e Stilo Isabella, secondo la ripartizione del capitale sociale di seguito riportata:



- Il **Consiglio di amministrazione** è composto da Isabella Stilo, Presidente e Legale rappresentante della società, nominata il 18 ottobre 2019, nata a Varese, il giorno 8 maggio 1976, dalla consigliera Stilo Fabiana, nominata il 18 ottobre 2019, nata a Varese, il giorno 2 febbraio 1974, e dal consigliere e Amministratore delegato, Andrea Matteo Gelpi, nominato il 30 marzo 2026, nato a Ponte San Pietro (BG), il giorno 04 febbraio 1979.
- Il **Revisore legale**, nominato in data 02 maggio 2022 è il dott. Colnago Gian Paolo, nato a Milano il 14 agosto 1966.

IL PERSONALE E L'ORGANIGRAMMA

Mediamente ERICA impiega 11 risorse umane, occupate secondo l'organigramma di seguito riportato:

ORGANIGRAMMA AZIENDALE ERICA S.R.L.



FIGURE ESTERNE: Giancarlo Beretta – Agente di commercio; Edoardo Slavik – R&D; Emanuela Lambertini – RGS; Flaviano Crespi – RSPP; Guido Francesco Moriondo: Responsabile Information Technology e Sostituto punto di contatto NIS2



IL CCNL APPLICATO

ERICA applica il CCNL "commercio"

IL RESPONSABILE TECNICO E ALBO GESTORI AMBIENTALI

Il Responsabile tecnico è Antonio Lisanti, nato il 24 marzo 1985, in possesso dell'attestato di:

- Responsabile Tecnico – Categoria 8 – Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Responsabile Tecnico – Categoria 1,4 e 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- idoneità professionale per il trasporto internazionale su strada di merci Conseguito presso Provincia di Monza e della Brianza;
- Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – Modulo Base – CAPAC; Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – Modulo D – CAPAC.

Il responsabile tecnico ha, inoltre, conseguito:

- il Master gestione rifiuti – TuttoAmbiente;
- l'attestato della Scuola di perfezionamento Direttore Tecnico impianto rifiuti – TuttoAmbiente
- l'attestato della Scuola per responsabile tecnico gestione rifiuti – modulo obbligatorio per tutte le categorie -TuttoAmbiente
- l'attestato della Scuola per responsabile tecnico gestione rifiuti – modulo per categoria 8 – TuttoAmbiente.

L'RSPP

ERICA ha scelto di incaricare in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno Flaviano Crespi.

IL RESPONSABILE IT

Il responsabile IT e sostituto punto di contatto NIS2, figura esterna, è il dott. Guido Francesco Moriondo.

IL GESTIONALE ERP

ERICA utilizza, un gestionale per imprese che risponde in modo completo alle esigenze di contabilità, bilanci, acquisti, vendite, magazzino e produzione. Il software utilizzato per la contabilità è TS Azienda (Team System).

IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il software per la gestione ambientale è invece WinSmartp EVO con relativa interfaccia di interoperabilità RENTRI (Computer solutions Group)

ATTIVITÀ PREVALENTE ESERCITATA DALL'IMPRESA

Consulenza e intermediazione di rifiuti senza detenzione come da classificazione nella categoria 8 classe a, di cui al d.lg. 152 del 03/04/2006 art. 212 comma 5 e successive modifiche.

Codice ATECO: 46.18.91 – attività di intermediari del commercio all'ingrosso di rifiuti

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

UNI EN ISO 14001:2015 (Sistemi di gestione ambientale)

Numero certificato: 151680-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data di prima emissione: 17/11/2011

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Settori certificati: 39 altri servizi sociali

UNI EN ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la qualità)

Numero certificato: CERT-10401-2002-AQ-MIL-SINCERT

Data di prima emissione: 09/04/2002

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.

Codice fiscale: 06247370155

Settori certificati: 39 altri servizi sociali

UNI/PDR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022

Numero certificato: S0319

Data prima emissione: 02/10/2024

Organismo certificatore: UNITER S.R.L.

Codice fiscale: 08622571001

ISCRIZIONI ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Numero iscrizione: MI/040834

Iscrizione nella sezione di MILANO

Categoria:8 - INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI

Classe: A - QUANTITA' ANNUA COMPLESSIVAMENTE TRATTATA SUPERIORE O UGUALE A 200.000 T.

Data inizio: 02/02/2017

Data scadenza: 03/02/2027

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ERICA

OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO ADOTTATO DA ERICA

La società ERICA s.r.l. ha l'esigenza di assicurare che le attività aziendali siano orientate ai principi di trasparenza e di correttezza, a tutela delle risorse umane impegnate, del patrimonio e dell'immagine societaria e per prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner, che potrebbero arrecare danni alla società e a terzi, oltre a mettere in discussione la prosecuzione aziendale.

Per tali motivi, il Presidente del C.d.A., ha avviato un procedimento volto ad analizzare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal d.lg. 231/2001.

In virtù delle finalità anzi dette, ERICA, *in primis*, ha inteso adottare un Modello per il perseguimento dei seguenti obbiettivi:

- VIETARE comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato.
- DIFFONDERE in tutte le risorse umane impiegate la consapevolezza che dalla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico di ERICA.
- MONITORARE la corretta attuazione di un sistema comportamentale.
- PREVENIRE e CONTRASTARE tempestivamente la commissione di comportamenti che rischiano di integrare le fattispecie di reato, , tramite:
 - Un Codice Etico diretto a cristallizzare i principi cui la Società si ispira;
 - Protocolli diretti a disciplinare le modalità per assumere ed attuare le decisioni nei settori dove vi è il possibile concretizzarsi del rischio reato;
 - Un sistema di deleghe e procure aziendali diretto a garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - Una regolare e struttura attribuzione dei compiti e una opportuna separazione delle funzioni, assicurando in tal modo una reale attuazione degli assetti voluti dalla struttura organizzativa;
 - Un'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa si cui al D. Lgs. 231/2002 e, di conseguenza, una cultura della "legalità aziendale", diversificata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano.

FASI DELLA PREDISPOSIZIONE

La predisposizione del Modello Organizzativo della Società si compone delle seguenti fasi:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, attuata attraverso il preliminare esame della documentazione aziendale necessaria;
- Mappatura delle aree aziendali e selezione di quelle potenzialmente a rischio;

- Redazione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- Attuazione di un sistema informativo e di comunicazione diretto a tutto il personale;
- Predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- Istituzione di un Organismo di Vigilanza che abbia caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione;
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza (cd. Flussi Informativi)
- Adozione di un Codice Etico.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

La società inserisce, **nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner**, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico

Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto

Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, è inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali).

VERIFICHE PERIODICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI

Il corretto funzionamento del modello deve essere sempre verificato su impulso dell'ODV, secondo le modalità che lo stesso ha stabilito attraverso:

AUDIT: verifica delle principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili per la valutazione del rischio di commissione di reati ex 231 e identificazione di azioni tese alla mitigazione del rischio.

VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO: ricognizione delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese dall'ODV.

MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lg. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza dell'Amministratore di ERICA previo parere non vincolante dell'OdV.

È comunque riconosciuta a ERICA s.r.l. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell'Amministratore.

PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Il Modello prevede un sistema di controllo interno volto a ridurre il rischio a un "livello accettabile" attraverso la progettazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello. Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
 - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
 - Chiara definizione della responsabilità delle attività
 - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
 - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame

- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO

L'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di ERICA s.r.l.; sarà compito specifico dell'OdV verificare e controllare l'effettiva e idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali. Quindi, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccogliere e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice. In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'OdV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello.

GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il Modello deve soddisfare l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV riguardanti tutte le informazioni e i documenti necessari.

Di conseguenza, sono stati inseriti processi informativi a carico degli organi sociali e del personale di ERICA che devono informare l'OdV circa i comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni o delle fattispecie di reato.

Assumono particolare rilevanza le informazioni con riferimento a:

- Formazione.
- Ispezioni, accertamenti e visite promossi dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti competenti nei confronti di ERICA.
- Risultati delle attività di controllo e di verifica interna.
- Qualsiasi provvedimento proveniente da organi di polizia giudiziaria o autorità amministrativa, per ipotesi di reato di cui al D. Lg. 231/01.
- Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello.

- Provvedimenti sanzionatori motivati.
- Modifiche dell'organigramma o del sistema di deleghe e procure.
- Infortuni sul lavoro.

È compito dell'OdV l'analisi delle informazioni e delle segnalazioni pervenutegli, anche in considerazione della circostanza che lo stesso ha il potere di accertamento e di ulteriore indagine, nonché, l'obbligo di custodire, per almeno cinque anni, tutti i documenti e le segnalazioni pervenutegli, fermo restando la riservatezza delle informazioni.

REATI PRESUPPOSTO

I seguenti reati costituiscono i reati presupposto ai fini del D.lgs. 231/2001 e saranno affrontati nella parte speciale nei limiti di applicabilità alla struttura di Erica s.r.l.:

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Reati Societari
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati Ambientali
- Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale e intralcio alla giustizia
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Reati contro l'industria e il commercio
- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale
- Reati finanziari o abusi di mercato
- Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati in violazione del diritto d'autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
- Reati transnazionali
- Reati di razzismo e xenofobia
- Reati tributari
- Contrabbando
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Delitti contro gli animali
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

SCHEMA DI MAPPATURA DEI RISCHI 231

La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (Risk Assessment) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (Risk Management) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale.

Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di Risk Assessment significa identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimarne il valore e verificarne il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale.

Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche **nell'analisi dei rischi di commissione dei "reati presupposto"** del Decreto.

Il **grado di rischio** viene determinato mediante la moltiplicazione dei punteggi che devono essere attribuiti singolarmente a:

- la **probabilità** che possa essere commesso un reato;
- il **danno** che il reato commesso può comportare attribuendone il corretto valore sulla scorta delle tipologie di sanzioni che possono essere comminate sia amministrative e sia interdittive.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	$\geq 30\%$	Altissimo	5
Alta	$5\% \leq P < 30\%$	Alto	4
Moderata	$1\% \leq P < 5\%$	Moderato	3
Bassa	$0,01\% \leq P < 1\%$	Basso	2
Remota	$< 0,01\%$	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

All'interno della parte speciale, per ogni Reato individuato dal D.lgs. 231/2001, viene riportata l'analisi dei rischi per articolo, indicando:

- Il riferimento all'Articolo del D.Lgs.n.231/01;
- Il reato che si commetterebbe violando l'articolo;
- Il fattore di rischio derivante dalla violazione dell'articolo
- Il riferimento agli articoli del Codice penale e Civile connessi
- Un campo annotazione nel quale identificare il processo che è a rischio reato
- Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso
- Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione
- Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporterebbe
- Il riquadro dove sono state individuate le azioni da adottare o adottate per prevenire la commissione del reato.

PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di ERICA, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

ERICA s.r.l. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

È inserita una breve descrizione dei reati previsti dal decreto che potrebbero potenzialmente essere realizzabili viste le attività svolte da ERICA.

La corretta applicazione delle norme e dei principi inseriti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da ERICA sono adatte a coprire il rischio della commissione degli stessi.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ IN GIUDIZIO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13002/2024 stabilisce che «*in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*».

In tale ottica, Erica s.r.l. ha previsto che la nomina del difensore della Società, nel caso in cui sia essa stessa indagata o imputata per reati ex dlgs. 231/2001 e sia indagato o imputato il Rappresentante Legale dell'impresa, spetta congiuntamente ai Soci diversi dall'Amministratore delegato.

Tale previsione è attuata in conformità a quanto definito dalle Sezioni Unite, «il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell'interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante».

I REATI DEL DECRETO

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti i soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per "funzione pubblica" si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico.

Per "pubblico servizio" si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ex art. 358.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato

Il secondo comma dell'Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- Poteri deliberativi
- Poteri autoritativi
- Poteri certificativi

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’Art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi “una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta

nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- La sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici
- La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione
- L'apporto finanziario da parte dello Stato
- L'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee
Art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.

«Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare».

Queste ipotesi di reato si configurano quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e/o dei raggiri che siano in grado da indurre in errore e arrecare un danno di tipo patrimoniale agli enti pubblici.

N.B. è ricompresa in tale definizione anche l'omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero determinato in senso negativo la volontà della Pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione per esempio in occasione di:

- Preparazione documentazione per partecipazione a procedure a evidenza pubblica.
- Preparazione documentazione per ottenere autorizzazione all'esercizio di impianti.
- Reportistica con riferimento alle quantità di rifiuti smaltiti.

Art. 640, bis c.p.

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

La pena è aggravata se nella fattispecie sono coinvolte erogazioni pubbliche di contributi, finanziamenti, mutui agevolati et similia.

Per esempio:

- Partecipazione della Pubblica Amministrazione con fondi per gestione di rifiuti.
- Agevolazioni statali per l'acquisto di attrezzature.

Art. 316 bis c.p.

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

N.B. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che non siano attualmente destinati alle finalità precipue. Per esempio:

- Finanziamenti ottenuti per la digitalizzazione impiegati in altri cespiti

Art. 316 ter c.p.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.»

ART. 25

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Art. 314 bis c.p.	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (anche denominato "Peculato per distrazione")
Art. 317 c.p.	
Art. 318 c.p.	
	Concussione
	Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
Art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
Art. 353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 314 bis c.p.

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000»

Art. 317 c.p.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Art. 318 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Art. 319 c.p.

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni»

Tali ipotesi di reato si configurano quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Art.319-quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»

Art. 321 c.p.

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità»

Art. 322 c.p.

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».

A differenza del peculato (art. 317 c.p.), nel reato di corruzione sono coinvolti anche coloro che non rivestono cariche pubbliche, ma che tentino di ottenere un vantaggio proprio o per altri, dando o offrendo utilità.

Art. 346 bis c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 353 c.p.

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà».

Art. 353 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del Codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

ART. 25-DECIES

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
-------------------	--

Art. 377 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

Le sanzioni

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Interazione diretta con la pubblica amministrazione in occasione di partecipazione a bandi, nell'adempimento di	1	4	4	Presenza di almeno due soggetti durante gli incontri di verifica Gestione del rapporto con i singoli funzionari amministrativi in modo

	o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	obblighi di legge e nel caso di ispezioni e/o verifiche Gestione dei rapporti con la P.A., ivi comprese autorità di controllo, verifica e ispezione;	3	4	12	impersonale, ai soli fini e scopi delle attività aziendali, esclusivamente per mezzo di canali ufficiali Definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli enti pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati anche attraverso attività di monitoraggio periodico Gestione delle commesse/procedure a evidenza pubblica secondo procedure e deleghe specifiche
		Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Richiesta di provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale e, in generale, presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale;	3	4	12	
		Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Approvvigionamento di beni e servizi;	3	4	12	
		Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico;	2	4	8	
		Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Affidamento delle consulenze; Selezione e assunzione del personale;	2	4	8	
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di intermediazione	1	4	4	
		Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Emissione delle fatture attive per l'intermediazione dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti	1	4	4	
		Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza Gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali	1	4	4	
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori	2	4	8	
		Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi	2	4	8	

		Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt. 314-bis c.p.	Trattativa pubblica e privata con la p.a. Gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione	2	4	8	
		Concussione	Art. 317 c.p.	Gestione delle assunzioni Gestione dei flussi monetari e finanziari	1	4	4	
		Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.		2	4	8	
		Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.		2	4	8	
		Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.		2	4	8	
		Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.		1	4	4	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.		2	4	8	
		Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.		2	4	8	
		Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.		2	4	8	
		Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.		2	4	8	

		Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri	Art. 322-bis c.p.		1	4	4	
		Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.		2	4	8	
		Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.		1	3	3	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.		3	4	12	

AREE A RISCHIO

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività:

- Interazione diretta con la pubblica amministrazione in occasione di partecipazione a bandi, nell'adempimento di obblighi di legge e nel caso di ispezioni e/o verifiche
- Gestione dei rapporti con la P.A., ivi comprese autorità di controllo, verifica e ispezione;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale e, in generale, presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l'ottenimento di un finanziamento pubblico;
- Affidamento delle consulenze;
- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di intermediazione
- Emissione delle fatture attive per l'intermediazione dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti
- Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
- Gestione dei beni strumentali \ utilità aziendali

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni servizi e lavori
- Gestione di verifiche, accertamenti, ispezioni, accertamento di imposte, tasse e tributi
- Trattativa pubblica e privata con la p.a.
- Gestione degli adempimenti in materia di contratti con i comuni, province e regione
- Gestione delle assunzioni
- Gestione dei flussi monetari e finanziari

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- Conoscibilità all'interno della società
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le funzioni che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - o I poteri del delegato
 - o Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali
- Il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli
- Presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

Unitamente a ciò, si identificano anche le seguenti attività di prevenzione del rischio-reato:

1. Presenza di almeno due soggetti durante gli incontri di verifica

2. Gestione del rapporto con i singoli funzionari amministrativi in modo impersonale, ai soli fini e scopi delle attività aziendali, esclusivamente per mezzo di canali ufficiali
3. Definizione delle modalità di verifica circa l'effettivo impiego dei fondi erogati dagli enti pubblici, rispetto agli obiettivi dichiarati anche attraverso attività di monitoraggio periodico
4. Gestione delle commesse/procedure a evidenza pubblica secondo procedure e deleghe specifiche

DIVIETI

- × Effettuare, promettere o sollecitare elargizioni in denaro o qualsivoglia utilità che ecceda la cortesia a pubblici funzionari.
- × Mancata aderenza tra parcelle e lavoro effettivamente svolto.
- × False dichiarazioni.
- × Distrarre contributi pubblici dallo scopo precipuo.
- × Esibire documenti e dati falsi o alterati.
- × Omettere l'esibizione di documenti veri o informazioni dovute.
- × Comportamenti che, anche se non delittuosi o illeciti, possano integrare le fattispecie esposte.
- × conflitto di interessi nei confronti di chiunque sia considerato o considerabile un pubblico ufficiale.
- × Deroche ai regolamenti aziendali con riferimento alle attività che comportano rapporti con la P.A.
- × Deroche ai criteri di massima correttezza e trasparenza con la P.A.
- × Promesse di assunzioni a qualsiasi membro della P.A.
- × Selezionare il personale in base a esigenze non reali.
- × Indurre a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

REATI SOCIETARI E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 25 TER

Reati societari

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza
Art. 2639 c.c.	Estensione delle qualifiche soggettive

Art. 2621 c.c.

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2625 c.c.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 2626 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2627 c.c.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

Art. 2628 c.c.

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Art. 2629 c.c.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Art. 2629 bis c.c.

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

Art. 2632 c.c.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Art. 2635 c.c.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Art. 2635 bis c.c.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Art. 2636 c.c.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2638 c.c.

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Art. 2639 c.c.

«Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi».

Le sanzioni

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote [abrogato];*
- e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote [abrogato];*
- f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote [abrogato];*
- g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote [abrogato];*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
- È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- È vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili
- È vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori
- È vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio diretto responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato. Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

ART. 25 BIS 1

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
---------------	--

Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 513 c.p.

«1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni».

Art. 513 bis c.p.

«1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.».

Art. 514 c.p.

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474»

Art. 515 c.p.

«Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103»

Art. 516 c.p.

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032»

Art. 517 c.p.

«Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»

Art. 517 ter c.p.

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»

Art. 517 quater c.p.

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari»

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	Gestione dei rapporti con società concorrenti Marketing e pubblicità;	1	3	3	Verifica dell'affidabilità del fornitore scelto; Vigilanza e controllo su attività di marketing e pubblicità
		Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	Controllo qualità sicurezza e igiene dei processi; Controlli merceologici;	1	4	4	
		Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	Selezione e controllo dei fornitori; Progettazione e registrazione di marchi aziendali	1	3	3	

		Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.		1	3	3	
		Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	X	0	0	0	X
		Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	X	0	0	0	X
		Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	X	0	0	0	X
		Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	X	0	0	0	X
Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Raccolta di informazioni e dati finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge;	2	3	6	I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione; Le operazioni o i fatti gestionali rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, in maniera tale che sia possibile risalire al soggetto che ha operato e attribuire la relativa responsabilità
		False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge;	2	4	8	
		Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Gestione della contabilità generale e tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;	2	3	6	
		Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su quote sociali della società	2	3	6	
		Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.		2	3	6	

		Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	Gestione dei rapporti con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;	2	3	6	
		Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve, restituzione dei conferimenti e rimborso di finanziamenti dei soci;	2	3	6	
		Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;	1	3	3	
		Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	Gestione degli impianti;	1	3	3	
		Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	Gestione degli adempimenti societari in genere;	1	3	3	
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;	4	4	16	
		Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;	4	4	16	
		Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori.	3	4	12	
		Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.		1	3	3	
		Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.		0	0	0	

		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.		2	3	6	
		False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54 D.Lgs. n. 19/2023		1	3	3	

AREE A RISCHIO

È piuttosto perspicuo che i reati societari indicati negli articoli del Codice civile riguardino soprattutto l'area amministrativo contabile della società.

Dunque, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- Raccolta di informazioni e dati finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Gestione della contabilità generale e tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su quote sociali della società
- Gestione dei rapporti con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve, restituzione dei conferimenti e rimborso di finanziamenti dei soci;
- Emissione delle fatture attive per lo smaltimento dei rifiuti da clienti privati \ industriali e a fronte delle attività di intermediazione per lo smaltimento e valorizzazione dei rifiuti;
- Gestione degli impianti;
- Gestione degli adempimenti societari in genere;
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- Gestione dell'incartamento relativo all'assemblea dei soci;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con clienti e fornitori.
-

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- Le operazioni o i fatti gestionali rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, in maniera tale che sia possibile risalire al soggetto che ha operato e attribuire la relativa responsabilità.

DIVIETI

- × Violare i principi e le procedure aziendali;
- × mancata osservazione delle norme a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- × ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- × trasmettere nelle relazioni e nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi;
- × omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- × ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- × restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale
- × effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- × occultare documenti;
- × atti simulati o fraudolenti;
- × prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale;
- × perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro prodotti;
- × abusare della propria posizione di mercato, violando i principi di sana e leale concorrenza;
- × sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;
- × utilizzare diritti di proprietà industriale altrui nell'ambito dei processi produttivi.

Nella gestione del settore pubblicitario e marketing è vietato:

- × adoperare mezzi fraudolenti, finalizzati a impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- × danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- × porre in essere pubblicità denigratoria che possa sviare la clientela e produrre un danno ad un'azienda concorrente;
- × compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- × compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali.

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 25 SEPTIES

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p.	Omicidio Colposo
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose

Art. 589 c.p.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p.

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Orbene, ai sensi dell'art. 583 co. 1, c.p., la lesione è considerata grave

«se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»

è considerata invece gravissima, ai sensi dell'art. 583 co. 2, c.p., se dal fatto deriva:

«una malattia certamente o probabilmente insanabile;

La perdita di un senso;

La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

Le sanzioni

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.23 1/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso; Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;	0	5	0	Applicazione, aggiornamento e verifica del DVR
		Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;	0	5	0	
		Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590 c.p. comma 3	Gestione del processo di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione	1	5	5	

L'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile; conseguentemente, l'elemento essenziale e unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Conseguentemente, deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta, con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Nell'ambito della presente tipologia di reati presupposto, la Società per la valutazione dei rischi finalizzata anche all'individuazione delle attività sensibili, si rimette al d.lg. 81/2008.

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LG. 81/08 - DVR

La valutazione dei rischi è l'analisi globale documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Lo scopo è quello di individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare le misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Tale valutazione deve essere elaborata nel documento di valutazione dei rischi ex art. 28, d.lg. 81/2008:

«redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO EX ART. 30 D.LG. 81/2008

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico o tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Circolari del Ministero del Lavoro

I requisiti che un Modello Organizzativo deve possedere sono stati esplicitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Lettera Circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/MA001.A001 - Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08 recante "Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30".

AREE A RISCHIO

L'obiettivo della presente Parte Speciale è quello di coordinare il presente Modello con la disciplina interna esistente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto, si intendono qui richiamati tutti i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure elaborate dalla Società, in ottemperanza alla normativa esistente – e, in particolare, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, si richiamano espressamente:

- il Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/08;
- le funzioni e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- le regole per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- le disposizioni di sicurezza individuate per ciascuna mansione;
- le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- le disposizioni in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;
- le procedure in tema di sicurezza.

Occorre ribadire che è interesse primario della Società il pieno e assoluto rispetto di tutte le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di prevenire eventi in danno dei lavoratori, a tal fine, la Società si impegna ad adottare ogni ulteriore regola di perizia, prudenza e diligenza propedeutica alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, adattando le proprie procedure interne alle modifiche dei processi produttivi e al progredire delle conoscenze tecnologiche, in modo da garantire i massimi standard di tutela e prevenzione.

La presente Parte Speciale non sostituisce le procedure attualmente vigenti all'interno della Società – che essa continuerà a osservare al fine di adempiere a tutte le prescrizioni che la legge impone – ma integra solo alcune fasi dei processi di gestione a cui l'Azienda è tenuta a conformarsi al fine di impedire o cercare di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

La società, come previsto dal D.Lgs.n.81/08 e s.m.i., deve garantire:

- ❖ Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere
- ❖ La programmazione della prevenzione, mirando a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- ❖ Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- ❖ L'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte
- ❖ La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- ❖ Il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro
- ❖ Il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici

- ❖ Attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
- ❖ La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ❖ La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi
- ❖ La formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori
- ❖ L'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- ❖ La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti
- ❖ La definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

ERICA ha una struttura organizzativa conforme alla normativa prevenzionistica vigente.

Sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

IL DATORE DI LAVORO (DDL)

Il DDL è Isabella Stilo che ha la responsabilità delle risorse umane poiché esercita i poteri decisionali e di spesa.

Ha i seguenti compiti organizzativi:

1. organizzare il servizio di prevenzione e protezione;
2. nominare il Medico competente;
3. designare l'RSPP;
4. nominare il Responsabile della sicurezza per i lavoratori (RLS)
5. nominare i preposti;
6. consultare il RLS, nonché il medico competente
7. prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;
8. effettuare la valutazione di tutti i rischi;
9. comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
10. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
11. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
12. richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti;
13. adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;

14. elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008;

15. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi.

Ha compiti informativi con riferimento:

- alla natura dei rischi;
- all'organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- all'esposizione al rischio di un pericolo grave e immediato.

Il **Datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza** al fine di garantire la più elevata operatività e la massima efficienza delle attività poste in essere per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le riunioni hanno a oggetto quanto indicato nell'art. 35, secondo e terzo comma, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel corso delle stesse il Datore di Lavoro per la sicurezza sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) il documento di valutazione dei rischi;
- 2) l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria (ove prevista);
- 3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei d.p.i. (ove necessari);
- 4) i programmi di informazione e formazione di tutti i lavoratori, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- 5) i budget annuali per le attività di formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso della riunione sono analizzati:

- lo stato di avanzamento del piano di realizzazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione individuate (es. organizzazione del lavoro, informazione e formazione, procedure di sicurezza, ecc.);
- gli eventuali mutamenti apportati nei processi e/o nelle attività di lavoro, qualora possano comportare l'insorgenza di nuove e/o diverse situazioni di rischio per i lavoratori (cd. nuovo rischio);
- l'attività di pianificazione organizzativa, temporale e finanziaria necessaria a realizzare il piano degli interventi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con specifica individuazione dei compiti e delle responsabilità;
- lo stato dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono altresì essere individuati:

- a) codici unitari di condotta idonei a prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;
- b) programmi di miglioramento della sicurezza complessiva e obiettivi tendenziali da perseguire.

Le riunioni sono convocate dal Datore di Lavoro per la sicurezza, mentre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvederà a redigere e custodire il relativo verbale, da distribuirsi a tutti i partecipanti: copia del verbale dovrà essere inoltre trasmessa – eventualmente anche a mezzo posta elettronica certificata – all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali, significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, con potenziali ricadute sulla sicurezza e salute dei lavoratori; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a sua volta, può richiedere al Datore di Lavoro per la sicurezza – eventualmente per il tramite del RSPP – la convocazione di riunioni straordinarie, nel caso in cui riscontri gravi e motivate situazioni di rischio. Il Datore di Lavoro deve trasmettere all'O.d.V., per conoscenza, le richieste di convocazione della riunione provenienti dal RLS.

IL SISTEMA DELLE DELEGHE EX ART.16 D.LG. 81/2008

Delegato di funzioni ex art. 16, D. Lgs. 81/2008

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e tracciabilità, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), consentendo comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali.

Articolo 16 – Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3.2. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

La **delega** è quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nell'organigramma aziendale.

La **procura** è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I dipendenti che per la mansione loro assegnata hanno ruoli o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base di specifica procura/delega conferita, per atto scritto, dall'Organo Gestorio, (datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008) e gli eventuali altri soggetti espressamente delegati a operare in tale settore devono:

- Avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel Modello, nonché del Codice Etico;
- Fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare – secondo le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del D. Lgs. 231/2001, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio;
- Rispettare gli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Adempiere alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Adempiere alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Adempiere alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Adempiere alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Adempiere alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisire documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- Definire obiettivi per la sicurezza e la salute per ciascuna funzione e la loro documentazione;
- definire ed assicurare le competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza;
- divulgare informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate;
- identificare e gestire le operazioni connesse al rischio sicurezza;
- effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle procedure adottate.
- trasmettere alla Pubblica Amministrazione dichiarazioni, informazioni e documentazione – in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – complete e veritiere, verificando, in caso di necessaria sottoscrizione, che questa sia apposta solo da soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Società.
- Funzione principale della presente Parte Speciale è quella di assicurare un adeguato sistema di registrazione e tracciabilità della avvenuta attuazione degli adempimenti richiamati.

I PREPOSTI EX ART. 19 D.LG. 81/2008

Come previsto nel DVR sono da considerare "preposti":

- il lavoratore che, nell'ambito di un settore di lavoro e/o reparto, è stabilmente incaricato di sovrintendere a tale settore;

- il lavoratore che, nell'ambito di una squadra o altro gruppo destinati a un lavoro o servizio determinato, viene di volta in volta individuato come "preposto" per tale lavoro o servizio (in base al livello e profilo professionale rivestito e/o alla capacità, esperienza, formazione e abilitazioni possedute, e/o all'anzianità di servizio, e/o ad altri criteri ritenuti più idonei, in relazione al caso di specie, per la migliore garanzia della sicurezza e salute dei lavoratori).

Il preposto ex art. 19, D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche legislative:

- Deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- Assicura l'avvenuta messa in opera di tutte le misure e le cautele previste dai piani operativi di sicurezza predisposti dall'azienda.
- Gestisce la documentazione del cliente quale schede informative dei rischi, verbale dei rischi, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
- Informa tutti i lavoratori dei rischi specifici cui saranno esposti, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni espletate, e porta a loro conoscenza le norme di prevenzione infortuni ed i criteri e le modalità da seguire per eliminare i rischi presenti.
- Consegna ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, necessari per prevenire i rischi esistenti nella lavorazione esercitata, e verifica periodicamente il permanere dell'idoneità dei dispositivi stessi;
- Richiede al lavoratore l'immediata consegna/restituzione dei DPI riscontrati inadeguati nel corso della verifica e registra l'avvenuto ritiro del DPI.
- Provvede al ritiro immediato del DPI riscontrato inadeguato nel corso della verifica e registra nella scheda del dipendente, l'avvenuto ritiro.
- Provvede alla formazione dei lavoratori in merito al corretto uso degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ecc. e verifica che i singoli lavoratori sappiano operare correttamente.
- Cura direttamente la distribuzione della normativa di sicurezza a tutto il personale, illustrandone i contenuti.
- Segnala ai diretti superiori l'eventuale presenza di rischi non previsti nel piano operativo di sicurezza e si adopera per far adottare immediatamente le misure di sicurezza e le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
- Segnala ai diretti superiori, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari, i nominativi dei lavoratori che non utilizzano, in caso di necessità, i dispositivi di protezione individuale, ovvero li manomettono o non osservano le disposizioni di legge e quelle contenute nel piano di sicurezza.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Vigila, altresì:

- Affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
- Affinché i lavoratori addetti alla manutenzione e alle verifiche di impianti, macchinari e attrezzature osservino le disposizioni loro impartite in modo puntuale e corretto.
- Sull'efficienza degli strumenti e dotazioni antinfortunistiche e sul corretto uso, da parte dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale loro consegnati.
- Affinché i dispositivi di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature non siano rimossi o manomessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

L'RSPP è Flaviano Crespi che è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Individua le misure volte alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale ed elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Ha compiti informativi nei confronti dei lavoratori.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il Dott. Matteo Corizzato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lg. 81/08 e collabora con il Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nello specifico, ha i seguenti compiti:

- collabora alla attuazione di programmi volontari di promozione della salute
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Ha compiti informativi con riferimento a:

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
- possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Maurizio Andena è l'RLS designato per rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nello specifico i suoi compiti sono:

- Verificare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza
- Collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione
- Segnalare eventuali rischi o pericoli riscontrati sul luogo di lavoro
- Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità

GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS)

Isabella Stilo, Samuele Tassoni, Rossella Ferrerio sono i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.

GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (API)

Svolgono i compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25-DUODECIES

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del Codice penale.».

Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023

«Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del Codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del Codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25- duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art.18-ter D.Lgs.n.286/98	Selezione e assunzione del personale Affidamento mansioni e compiti Pagamento emolumenti Adempimento obblighi fiscali e contributivi Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera proveniente da paesi extracomunitari	1	5	5	Rispettare le procedure relative all'ottenimento di nullaosta/autorizzazioni necessarie all'assunzione o comunque all'impiego di cittadini stranieri Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri Formare adeguatamente il lavoratore straniero e accertarsi che quest'ultimo abbia effettivamente compreso tutta la formazione, ivi compresi i rischi correlati all'attività da svolgere e alle mansioni attribuite
		Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 1,1-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3- quiquies, 4, 4-bis, 3- ter, 5 del D.Lgs.n.286/98		1	5	5	
		Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D.Lgs.n.286/98		1	5	5	
		Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98		0	5	0	
		Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	Art.12-bis D.Lgs.n.286/98		0	5	0	

AREE A RISCHIO

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-*duodecies* del D.Lgs.n.231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate.

Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi.

Primo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero.

In questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi e il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

Secondo profilo

Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia.

In questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente e attinenti alla validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché, come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Selezione e assunzione del personale
- Affidamento mansioni e compiti
- Pagamento emolumenti
- Adempimento obblighi fiscali e contributivi
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera proveniente da paesi extracomunitari

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

In virtù di quanto descritto, occorre

1. Rispettare le procedure relative all'ottenimento di nullaosta/autorizzazioni necessarie all'assunzione o comunque all'impiego di cittadini stranieri
2. Monitorare le scadenze relative alla documentazione dei lavoratori stranieri
3. Formare adeguatamente il lavoratore straniero e accertarsi che quest'ultimo abbia effettivamente compreso tutta la formazione, ivi compresi i rischi correlati all'attività da svolgere e alle mansioni attribuite

DIVIETI

- × richiedere di effettuare prestazioni non previste dal contratto
- × applicare condizioni diverse da quelle di normale svolgimento
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge
- × assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

ART. 25 TERDECIES

Razzismo e xenofobia

Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Circostanza aggravante
---	--

Art. 604 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.»

Art. 604 ter c.p.

«Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

Le sanzioni

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Si rammenta che le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Selezione e assunzione del personale	1	5	5	Redazione, controllo e rispetto di specifiche procedure interne
		Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Finanziamento, sostegno, sponsorizzazione enti	1	5	5	

AREE A RISCHIO

È piuttosto perspicuo tali tipi di reati intervengano in caso di selezione, assunzione e gestione del personale, nonché nel caso di finanziamenti, sponsorizzazioni e, più in generale, sostegno in favore di enti la cui attività, diretta e indiretta, anche comunicativa, ravvisi contenuti caratterizzati da ideologie razziste o xenofobe e, più in generale, discriminatorie.

Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»
- La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Erica s.r.l. si impegna ad attenersi precipuamente alla procedura di controllo interno di riferimento (**Proc. Controllo interno - Selezione e assunzione del personale**) ai fini di una corretta selezione e assunzione delle risorse umane, al fine di non incorrere in condotte rilevanti ai fini dei suddetti reati presupposto.

Erica s.r.l. si impegna a verificare puntualmente – ai sensi della procedura di controllo interno di riferimento (**Proc. Controllo Interno - Sponsorizzazioni, liberalità e no-profit**) – sia i soggetti sia i progetti cui eventualmente destinare sponsorizzazioni o liberalità, al fine di non incorrere in condotte rilevanti ai fini dei suddetti reati presupposto.

ERICA è un'impresa familiare a conduzione femminile e si pone l'obiettivo di mantenere e promuovere la parità di genere al proprio interno, per cui si è dotata di una Politica per la Parità di Genere ed è certificata per la parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022.

Nel Codice Etico di cui l'azienda si è dotata, essa si impegna a rispettare il principio secondo cui tutte le persone devono avere uguale accesso a lavoro, strutture, servizi e programmi, a prescindere da caratteristiche e condizioni personali che non siano legate a competenze, conoscenze o qualifiche. Riconosce e promuove il valore positivo della diversità. Erica proibisce discriminazioni e molestie contro chiunque, sulla base di genere, razza, religione, credo, età, origine etnica, nazionalità, stato civile, maternità o paternità, gravidanza, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica e/o condizione personale.

DIVIETI

- × Discriminare qualsivoglia lavoratore razziali, etnici, nazionali o religiosi
- × Assumere qualsivoglia atteggiamento propagandistico

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- × Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa della razza, etnia, nazionalità o religione
- × Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

ART. 25-OCTIES

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio
Art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio

Art. 648 c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intramette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Art. 648 bis c.p.

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter c.p.

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 648 ter 1 c.p.

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Le sanzioni

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote**.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni**.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si rammenta che il Ministero della Giustizia è coinvolto in qualità Autorità preposta all'approvazione dei codici di comportamento che, secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, possono essere "redatti dalle associazioni rappresentative degli enti", al fine di orientare gli associati nel procedimento di adozione dei modelli di organizzazione e gestione.

In particolare, a termini dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto del Ministero della giustizia 26 giugno 2003 n. 201 **"Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"**.

Esso si occupa del "procedimento di controllo" volto all'approvazione o meno dei codici di comportamento comunicati, al Ministero, dalle associazioni rappresentative degli enti.

ART. 25-OCTIES.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Art. 493 <i>ter</i> c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 493 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
Art. 512 <i>bis</i> c.p.	Trasferimento fraudolento di valori

L'art. 3 del d.lgs.184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25 octies.1, la cui numerazione evidenzia lo stretto collegamento con i reati di riciclaggio previsti all'art. 25 octies.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali», dove per «dispositivo, oggetto o record protetto» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta e dove la locuzione «mezzo di scambio digitale» indica «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale», intendendosi quest'ultima come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Si precisa che il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità dell'ente in via residuale. La norma, infatti, dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha per oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Art. 493 ter c.p.

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

Art. 493 quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto»

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età»

Art. 512 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la **sanzione pecuniaria sino a 500 quote**.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la **sanzione pecuniaria sino a 500 quote**;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la **sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote**.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori; Selezione e gestione consulenze; Gestione dei pagamenti; Gestione degli acquisti.	3	5	15	<i>Individuazione di specifici e distinti ruoli tra tutte le figure coinvolte nella redazione di documenti contabili e fiscali;</i> <i>Individuazione e attuazione di una precisa procedura per la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni contabili e fiscali;</i> <i>Utilizzare sempre modalità di pagamento tracciabili;</i> <i>Controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita, anche in relazione alla sede legale della controparte (es. paradisi fiscali);</i> <i>Verifica della titolarità del conto corrente destinatario di un pagamento rispetto al soggetto autorizzato a riceverlo;</i> <i>Definire le modalità di individuazione di consulenti e fornitori secondo metodi trasparenti e secondo specifica procedura;</i> <i>Verifica del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità dei consulenti individuati;</i> <i>Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei</i>
		Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.					
		Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.					

								reati considerati nella presente Parte Speciale; Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio
		Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.		4	4	16	

AREE A RISCHIO

- Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori;
- Selezione e gestione consulenze;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

1. Individuazione di specifici e distinti ruoli tra tutte le figure coinvolte nella redazione di documenti contabili e fiscali;
2. Individuazione e attuazione di una precisa procedura per la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni contabili e fiscali;
3. Utilizzare sempre modalità di pagamento tracciabili;
4. Controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita, anche in relazione alla sede legale della controparte (es. paradisi fiscali);
5. Verifica della titolarità del conto corrente destinatario di un pagamento rispetto al soggetto autorizzato a riceverlo;

6. Definire le modalità di individuazione di consulenti e fornitori secondo metodi trasparenti e secondo specifica procedura;
7. Verifica del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità dei consulenti individuati;
8. Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
9. Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio.

DIVIETI

- × Stipulare contratti fittizi
- × Effettuare false dichiarazioni
- × Utilizzare modalità di pagamento non tracciabili
- × Intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25- octies.1	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Gestione pagamenti; Gestione carte di credito/debito; Accesso, gestione, sviluppo e controllo di sistemi informativi interni; Gestione risorse informatiche	1	4	4	Assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta; operare nel rispetto delle procedure per i pagamenti con Carta di Credito;
		Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.		1	4	4	in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza; assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale a ciò

		Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.		3	3	9	espressamente e direttamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
		Frode informatica	Art. 640-ter c.p.		3	4	12	segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa; utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate; rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime

AREE DI RISCHIO

1. Gestione pagamenti;
2. Gestione carte di credito/debito;
3. Accesso, gestione, sviluppo e controllo di sistemi informativi interni;
4. Gestione risorse informatiche.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

1. Assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
2. operare nel rispetto delle procedure per i pagamenti con Carta di Credito;
3. in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;

4. assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale a ciò espressamente e direttamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
5. segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
6. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
7. rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime.

DIVIETI

- × Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- × Intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- × Prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- × Usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento al fine di realizzare un profitto;
- × Possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- × Produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

REATI TRIBUTARI

ART. 25-QUINQUIESDECIES

Reati tributari

Art. 2 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 3 d.lg. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 4 d.lg. 74/2000	Dichiarazione infedele
Art. 5 d.lg. 74/2000	Omessa dichiarazione
Art. 8 d.lg. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 10 d.lg. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 10 quater d.lg. 74/2000	Indebita compensazione
Art. 11 d.lg. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 2 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 3 d.lg. 74/2000

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali».

Art. 4 d.lg. 74/2000

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Art. 5 d.lg. 74/2000

«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.»

Art. 8 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni».

Art. 10 d.lg. 74/2000

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni (1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Art. 10 quater d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.»

Art. 11 d.lg. 74/2000

«1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

Le sanzioni

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25- quinqües decies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Contabilità generale e formazione del bilancio; Gestione degli adempimenti fiscali;	4	4	16	Controllo sulla corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
		Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Gestione degli adempimenti dichiarativi; Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);	4	4	16	Controllo sulla corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
		Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770); Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);	4	4	16	Con riferimento a operazioni su asset aziendali (es. immobili o partecipazioni), adottare modalità trasparenti e tracciabili in relazione alla movimentazione dei flussi di denaro riconducibili a tali operazioni;
		Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 Modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale; Gestione dei pagamenti;	4	4	16	Individuare espressamente i soggetti autorizzati e all'uopo

		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Gestione degli acquisti.	4	4	16	delegati a trasmettere comunicazioni o informazioni all'Agenzia delle Entrate; Rendere comunicazioni e informazioni all'Agenzia delle Entrate in maniera chiara, corretta ed esaustiva.
		Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)		4	4	16	
		Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)		4	4	16	
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)		4	4	16	

AREE A RISCHIO

Le aree a rischio diretto coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

- Contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi;
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione degli acquisti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

- ✓ Controllo sulla corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- ✓ Controllo sulla corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- ✓ Con riferimento a operazioni su asset aziendali (es. immobili o partecipazioni), adottare modalità trasparenti e tracciabili in relazione alla movimentazione dei flussi di denaro riconducibili a tali operazioni;
- ✓ Individuare espressamente i soggetti autorizzati e all'uopo delegati a trasmettere comunicazioni o informazioni all'Agenzia delle Entrate;
- ✓ Rendere comunicazioni e informazioni all'Agenzia delle Entrate in maniera chiara, corretta ed esaustiva.

DIVIETI

- × Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva
- × Porre in essere azioni volte a pregiudicare le ragioni dell'Erario.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24-TER

Delitti di criminalità organizzata

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
Art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 del DPR n. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 416 c.p.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.»

Art. 416 bis c.p.

«1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

Art. 416 ter c.p.

«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»

Art. 630 c.p.

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo»

Art. 74 del DPR n. 309/1990

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.»

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ANALISI DEI RISCHI - CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	Comunicazioni all'esterno Gestione di eventuali conflitti di interesse Rapporti commerciali con i grandi clienti Assunzione di personale Gestione di omaggi e sponsorizzazioni Gestione e monitoraggio dei flussi finanziari	3	5	15	Scegliere dipendenti ed eventuali collaboratori esterni sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza
		Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.		2	5	10	Non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito
		Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.		1	5	5	Vigilare affinché le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali
		Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991		0	5	0	Vigilare affinché i dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.
		Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.		0	5	0	
		Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90		0	5	0	

AREE A RISCHIO

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Rapporti commerciali con i grandi clienti
- Assunzione di personale
- Gestione di omaggi e sponsorizzazioni
- Gestione e monitoraggio dei flussi finanziari

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

1. Scegliere dipendenti ed eventuali collaboratori esterni sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza
2. Non corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito
3. Vigilare affinché le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali
4. Vigilare affinché i dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

DIVIETI

- × Avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- × Promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti
- × In ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso
- × Aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

DELITTI INFORMATICI

ART. 24-BIS.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617 <i>quinqües</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 629, comma 3, c.p.	Estorsione attraverso mezzi informatici
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quater</i> .1 c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 635 <i>quinqües</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Falsità in documenti informatici

Art. 615 *ter*

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

Art. 615 quater c.p.

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617 quater».

Art. 617 quater c.p. modificato da L.n.238 del 23 dicembre 2021

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.».

Art. 617 quinquies c.p.

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater».

Art. 629, comma 3, c.p.

«Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità»

Art. 635 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Art. 635 ter

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quater c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 635 quater.1 c.p.

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.»

Art. 635 quinquies c.p.

«Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Art. 640 ter c.p.

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Art. 491 bis c.p.

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Gestione dei dati delle risorse umane (es. raccolta e trattamento dati tramite curricula vitae);	3	5	15	Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; Gestione dei backup; Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o	1	4	4	

		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	programmi informatici; Gestione della sicurezza della rete; Gestione della sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.); Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione; Accesso a siti internet e software aziendali e/o esterni; Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso a Internet Gestione della rete informatica aziendale	1	4	4	improprio delle risorse informatiche aziendali Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni ...	Art. 617-bis c.p.		1	4	4	Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della convenienza di bloccare l'accesso al pc qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro
		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.		1	4	4	Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni ...	Art. 617-quinquies c.p.		1	4	4	Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
		Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexties c.p.		4	4	16	Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
		Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.		4	4	16	Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle
		Estorsione	Art. 629 c.p.		1	5	5	

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.		1	3	3	Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.		1	3	3	Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
		Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.		1	3	3	Limitare l'accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti
		Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un ...	Art. 635-quater.1 c.p.		3	4	12	Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.		1	4	4	Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
		Circostanze attenuanti	Art. 639-ter c.p.		1	5	5	Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
		Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.		0	3	0	Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione di tipo
		Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105		1	5	5	

AREE A RISCHIO

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi. Le aree particolarmente a rischio sono le seguenti:

- Gestione dei dati delle risorse umane (es. raccolta e trattamento dati tramite curricula vitae);
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione dei backup;
- Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Gestione della sicurezza della rete;
- Gestione della sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.);
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Accesso a siti internet e software aziendali e/o esterni;
- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso a Internet
- Gestione della rete informatica aziendale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

1. Predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio
2. Predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali
3. Informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali
4. Fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali
5. Informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della convenienza di bloccare l'accesso al pc qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro
6. Impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
7. Fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria
8. Limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato
9. Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle

10. Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
11. Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa
12. Limitare l'accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti
13. Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di senza alcuna possibilità di controllo da parte della società
14. Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
15. Prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
16. Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati
17. Tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio.

DIVIETI

- × Divulgare a terzi i propri codici di accesso (username e password) confidenziali
- × Accedere a un sistema informatico altrui e manometterne i contenuti.
- × Manomettere, sottrarre, distruggere o utilizzare indebitamente il patrimonio informatico aziendale, di clienti e terze parti.
- × Lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e/o codici di accesso soprattutto in caso di allontanamento dalla propria postazione di lavoro al pc.
- × Utilizzare i pc e gli account aziendali per uso personale e/o promiscuo, salvo specifica autorizzazione del Datore di Lavoro fornita per iscritto.
- × Installare illecitamente dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle.
- × Installare e/o utilizzare illecitamente *software* non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa.

REATI AMBIENTALI

ART. 25 UNDECIES.

Reati ambientali

Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
Art. 452 <i>quinqües</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452 <i>septies</i> c.p.	Impedimento del controllo
Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
Art. 452 <i>terdecies</i> c.p.	Omessa bonifica
Art. 452 <i>quaterdecies</i> c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006	Scarichi di acque reflue Sanzioni penali
Art. 212 D. Lgs. n. 152/2006	Albo nazionale gestori ambientali
Art. 255 D. Lgs. n. 152/2006	Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255 <i>bis</i> D. Lgs. n. 152/2006	Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
Art. 255 <i>ter</i> D. Lgs. n. 152/2006	Abbandono di rifiuti pericolosi

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006	Combustione illecita di rifiuti
Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006.	Bonifica dei siti
Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006	Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259 bis D. Lgs. n. 152/2006	Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259 ter D. Lgs. n. 152/2006	Delitti colposi in materia di rifiuti
Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006	Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023
Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006	Sanzioni per superamento valori limite di emissione
L. 7 febbraio 1992, n. 150	Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
L. 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 452 bis c.p.

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali

protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.».

Art. 452 quater c.p.

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

Art. 452 quinquies c.p.

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.».

Art. 452 sexies c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».

Art. 452 septies c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Art. 452 octies c.p.

«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.»

Art. 452 terdecies c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000»

Art. 452 quaterdecies c.p.

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Art. 727 bis c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Art. 733 bis c.p.

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Art. 212 D. Lgs. n. 152/2006

«1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

- a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di Vicepresidente;
- c) uno dal Ministro della salute;
- d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
- e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) uno dal Ministro dell'interno;
- g) tre dalle regioni;
- h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

- a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
- b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di Vicepresidente;
- c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
- d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
- f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale

territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione

ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.

Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

- a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
- b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
- c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
- d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.

19-ter. ((Fermo restando le sanzioni previste per il reato di cui)) all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo (...) e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI ((della presente parte)) nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione

dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della ((legge 24 novembre 1981)), n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

22. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

24. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

25. IL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

28. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.»

Art. 255 D. Lgs. n. 152/2006

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettecento euro.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232 bis e 232 ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3».

Art. 255 bis D. Lgs. n. 152/2006

«1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Art. 255 ter D. Lgs. n. 152/2006

«1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

a)[LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

b)[LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236».

Art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.».

Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006

«1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188 bis, nelle

tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188 bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo».

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

Art. 259 bis D. Lgs. n. 152/2006

«1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256 bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata»

Art. 259 ter D. Lgs. n. 152/2006

«1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi».

Art. 260 bis D. Lgs. n. 152/2006

«1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie».

Con l'Art.1 del decreto n.59 del 4 aprile 2023 recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n.152/2006» il legislatore ha regolamentato la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189,190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) istituito ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 135/2018 convertito con modificazioni dalla dell'undici febbraio 2019, n.12.

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Oltre alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti l'Art.1 regola anche l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità definendo:

- a) I modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi
- b) Le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano volontariamente aderirvi

c) Il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a)

d) Le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione

e) Le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

f) Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali

g) Le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo

h) Le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Con la L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è stato modificato l'art. 188 bis D. Lgs. n. 152/2006 ed è stato modificato il comma 3 bis:

«1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva iscrizione degli operatori;
- c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3-bis del presente articolo; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto».

Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

«1. 1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva».

Le sanzioni

Il Decreto legge 116/2025 è stato convertito nella Legge 147/2025 con modifiche (in GU del 7 ottobre 2025). Esso ha inteso rafforzare il sistema sanzionatorio a carico degli enti per i reati ambientali, ampliando le condotte punibili, innalzando le sanzioni e prevedendo misure interdittive più severe e articolate.

Nello specifico, **sono state aumentate le sanzioni pecuniarie negli importi minimo e massimi e inasprite, altresì, le sanzioni interdittive, giungendo sino alla interdizione definitiva dell'attività per gli enti che si rendono responsabili di taluni reati** (Art. 25 undecies, commi 7 e 8, d.lgs. 231/2001).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;

f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

f)[LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116];

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

ANALISI DEI RISCHI – CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Processo a rischio	P	D	R	Azioni di prevenzione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Scelta dei partner (trasportatori e impianti di destino);	3	4	12	Controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria; Monitoraggio e verifica aggiornamenti normativi in relazione alle autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni necessarie all'attività di gestione del rifiuto; Monitoraggio e vigilanza sui partner convenzionati (discariche autorizzate, impianti di depurazione, impianti di distillazione e rigenerazione dei solventi, termovalorizzatori, impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non, impianti di compostaggio dei rifiuti organici, laboratori di analisi chimiche, etc.); Garantire un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo; Cooperazione con le autorità pubbliche competenti.
		Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Gestione dei rifiuti; Coordinamento attività di bonifica dei siti inquinati; Analisi chimiche;	3	5	15	
		Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Attività di consulenza ambientale: Vidimazione formulari e registri per la gestione rifiuti	3	4	12	
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Compilazione registri di carico e scarico	1	5	5	
		Impedimento del controllo	Art. 452-septies c.p.	Compilazione formulari identificazione rifiuto	3	4	12	
		Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Denuncia annuale dei rifiuti M.U.D. Consulenza ADR per corretta indicazione sui FIR	0	5	0	
		Omessa bonifica	Art. 452-terdecies c.p.	Analisi di classificazione/caratterizzazione ed eventuale consulenza per la corretta attribuzione del codice EER	0	5	0	
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Etichettatura e classificazione delle sostanze pericolose	3	5	15	
		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	Consulenza legale Aggiornamento delle normative che regolano il settore Assistenza e proposte tecnologiche al fine di migliorare la qualità del rifiuto prodotto Assistenza per le operazioni di ri-	0	5	0	

		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	<i>confezionamento rifiuti Sopralluoghi preventivi e valutazione tecniche Assistenza durante le operazioni di carico dei mezzi</i>	0	5	0	
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92		0	5	0	
		Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06		4	5	20	
		Albo nazionale gestori ambientali	Art.212 comma 19-ter D.Lgs.n.152/06		-	-	-	
		Abbandono di rifiuti non pericolosi	Art. 255 D.Lgs.n.152/06		1	5	5	
		Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari	Art. 255- bis D.Lgs.n.152/06		1	5	5	
		Abbandono di rifiuti pericolosi	Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06		1	5	5	
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06		1	5	5	
		Combustione illecita di rifiuti	Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06		0	5	0	
		Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06		4	4	16	

		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06		1	5	5	
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Spedizione illegale di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06		3	5	15	
		Aggravante dell'attività di impresa	Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06		3	5	15	
		Delitti colposi in materia di rifiuti	Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06		4	3	12	
		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06		0	0	0	
		Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06		2	3	6	
		Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93		2	3	6	

AREE A RISCHIO

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01, sono state individuate le principali aree a rischio reato in cui l'azienda potrebbe essere coinvolta e le attività da ritenersi maggiormente "sensibili", ossia quelle attività il cui svolgimento espone la Società al rischio di commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento:

1. Scelta dei partner (trasportatori e impianti di destino);
2. Gestione dei rifiuti;
3. Coordinamento attività di bonifica dei siti inquinati;
4. Analisi chimiche;
5. Attività di consulenza ambientale:
 - 1) Validazione formulari e registri per la gestione rifiuti
 - 2) Compilazione registri di carico e scarico
 - 3) Compilazione formulari identificazione rifiuto
 - 4) Denuncia annuale dei rifiuti M.U.D.

- 5) Consulenza ADR per corretta indicazione sui FIR
- 6) Analisi di classificazione/caratterizzazione ed eventuale consulenza per la corretta attribuzione del codice EER
- 7) Etichettatura e classificazione delle sostanze pericolose
- 8) Consulenza legale
- 9) Aggiornamento delle normative che regolano il settore
- 10) Assistenza e proposte tecnologiche al fine di migliorare la qualità del rifiuto prodotto
- 11) Assistenza per le operazioni di riconfezionamento rifiuti
- 12) Sopralluoghi preventivi e valutazione tecniche
- 13) Assistenza durante le operazioni di carico dei mezzi.

ERICA non svolge attività produttive, pertanto non genera rifiuti industriali. Per questo motivo, l'azienda non effettua una tracciatura specifica della propria produzione di rifiuti: i rifiuti prodotti derivano esclusivamente dalle normali attività d'ufficio e sono assimilabili ai rifiuti urbani. La gestione degli stessi è perciò affidata al servizio pubblico locale di raccolta e smaltimento.

In un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale delle attività quotidiane e di promozione di comportamenti sostenibili tra i collaboratori, ERICA ha implementato all'interno dei propri uffici un sistema di raccolta differenziata, suddividendo i rifiuti nelle seguenti frazioni:

- Indifferenziato
- Plastica
- Carta
- Vetro e lattine.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

- ✓ Controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria;
- ✓ Monitoraggio e verifica aggiornamenti normativi in relazione alle autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni necessarie all'attività di gestione del rifiuto;
- ✓ Monitoraggio e vigilanza sui partner convenzionati (discariche autorizzate, impianti di depurazione, impianti di distillazione e rigenerazione dei solventi, termovalorizzatori, impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non, impianti di compostaggio dei rifiuti organici, laboratori di analisi chimiche, etc.);
- ✓ Garantire un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- ✓ Cooperazione con le autorità pubbliche competenti.

DIVIETI

- × Porre in essere comportamenti che possano integrare anche indirettamente gli estremi delle fattispecie di reato sopra descritte e che possano compromettere i presidi di tutela

ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;

- × Omettere la denuncia di eventi accidentali che possano comportare conseguenze dannose all'ambiente.

ALTRE FATTISPECIE CORRELATE

In stretta correlazione all'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione e con riferimento ai reati ambientali, possono configurarsi anche fattispecie di reato attinenti alla violazione della normativa in materia doganale (articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111), nonché alla violazione di disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504), oltre che alla violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

Pertanto, appare opportuno fare un breve cenno anche a tali reati presupposto, anche in assenza di attività produttiva da parte di Erica s.r.l.

ART. 25 SEXIESDECIES.

Contrabbando

Art. 27 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Diritti doganali e diritti di confine
Art. 78 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Contrabbando per omessa dichiarazione
Art. 79 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Contrabbando per dichiarazione infedele
Art. 87 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
Art. 88 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Circostanze aggravanti del contrabbando
Art. 89 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141	Recidiva nel contrabbando

Art. 27 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale».

Art. 78 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2»

Art. 79 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione».

Art. 87 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato».

Art. 88 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»

Art. 89 D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141

«1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

ART. 25 OCTIES.2

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

Art. 275 bis c.p.	Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea
Art. 275 ter c.p.	Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE
Art. 275 quater c.p.	Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività
Art. 275 quinquies c.p.	Violazione colposa delle misure restrittive UE
Art. 275 sexies e septies c.p.	Circostanze aggravanti e attenuanti
Art. 275 octies c.p.	Confisca obbligatoria
Art. 275 novies c.p.	Pubblicazione della sentenza di condanna
Art. 275 decies c.p.	Giurisdizione

Art. 275 bis c.p.

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 e del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false».

Art. 275 ter c.p.

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico».

Art. 275 quater c.p.

«Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta

da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico».

Art. 275 quinquies c.p.

«Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000».

Art. 275 sexies c.p.

«Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
- b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
- c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
- f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 275 septies c.p.

«Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi».

Art. 275 octies c.p.

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è

sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato».

Art. 275 nonies c.p.

«La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.

I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza».

Art. 275 decies c.p.

«I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero».

Le sanzioni

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale** dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, **la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale** dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, **la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni** in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 **e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni** in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente **le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni**, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una **durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni** se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di **reiterazione** degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono **aumentate di un terzo**.